

CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO

S T A T U T O

CAPITOLO I

Sede - Scopo - Perimetro - Utenti

ART. 1

E' costituito per tempo indefinito un consorzio di irrigazione tra i proprietari di terreni costituenti il comprensorio irriguo di cui al R.D. 15 marzo 1928 n. 706, con facoltà in caso di acqua disponibile di ammettere successivamente a far parte del Consorzio anche i proprietari dei terreni cui sarà possibile estendere l'irrigazione.

Il Consorzio assume la denominazione di "CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO " ed ha sua sede nella città di Chivasso.

ART. 2

Il Consorzio ha per scopo la costruzione, l'esercizio e la manutenzione delle opere di irrigazione di cui ai R.D. di concessione 17 giugno 1923 n. 5235 e 4 febbraio 1929 n.456 e di quelle altre che si rendessero ulteriormente necessarie per migliore conseguimento degli scopi sociali.

ART. 3

Gli utenti hanno diritto di usare l'acqua loro concessa con l'obbligo di osservare tutte le disposizioni del presente Statuto e dei regolamenti del Consorzio e quelle che in generale venissero emanate. Ogni Socio consente che il Consorzio eserciti il diritto di passaggio di acquedotto su beni consorziali mediante un equo indennizzo proporzionale al danno. Egli acconsente pure al passaggio previo si intende il pagamento delle indennità relative, delle eventuali linee elettriche, telefoniche, telegrafiche del Consorzio. In caso di dissenso tra il Consorzio ed il consorziato sulla necessità dei transiti o sull'ammontare dell'indennità il giudizio appartiene al Collegio degli Arbitri.

ART. 4

I Consorziati concorrono nelle spese del Consorzio in proporzione del quantitativo di acqua di cui ciascuno è utente. Tra i Consortisti non vi è solidarietà; però le quote che venissero riconosciute inesigibili dopo l'esperimento dell'azione esecutiva a norma delle leggi che regolano l'esazione delle imposte dirette saranno

portate in bilancio nel passivo e ripartite tra i consortisti in ragione della rispettiva interessenza.

ART. 5

Diventano utenti con i relativi obblighi nonostante qualunque patto in contrario tutti coloro che per successione per acquisto e per qualsiasi altro titolo atto a trasferire la proprietà diventano proprietari dei terreni irrigati con le acque consorziali.

ART. 6

Il Consorziato può cedere di preferenza ad altro Consortista i suoi diritti sull'acqua Consorziale quando l'Amministrazione riconosca e deliberi che non ne derivi danno al Consorzio e presti il suo assenso.

ART. 7

Il Consorzio dovrà avere un Catasto di identificazione di tutti i terreni da irrigare che ne formano parte, tenendo in continua evidenza le successive modificazioni che man mano fossero per verificarsi negli stessi. Ciascun Consortista dopo tre mesi dall'avvenuta approvazione Ministeriale del presente Statuto, dovrà presentare una esatta descrizione dei propri beni da irrigare colle indicazioni della regione, numero di mappa, superficie e coerenze. Gli eventuali nuovi Consortisti vi provvederanno all'atto dell'adesione al Consorzio.

CAPITOLO II

Organi del Consorzio

ART. 8

Il Consorzio è rappresentato ed amministrato:

- a) dall'Assemblea Generale dei Consortisti,
- b) dall'Assemblea dei Delegati,
- c) dal Consiglio di Amministrazione,
- d) dalla Presidenza.

CAPITOLO III

Assemblea Generale

ART. 9

L'Assemblea è costituita da tutti i proprietari dei fondi iscritti nel Catasto Consorziale. I proprietari iscritti pro indiviso nel Catasto Consorziale sono considerati come un solo proprietario ed hanno diritto ai voti corrispondenti alla loro proprietà indivisa, facendosi rappresentare in Assemblea da uno di essi con mandato che rappresenti la maggioranza di interessi della proprietà indivisa.

ART. 10

Ciascun Consortista ha diritto di farsi rappresentare all'Assemblea da altro Consortista con mandati vidimati nella firma dal Podestà o da un Notaio. Nessun mandate può rappresentare più di una Ditta oltre la propria. Per i beni in usufrutto di voto spetta all'usufruttuario.

La delega è presenta a favore:

- a) del Presidente di un corpo morale per il suo Istituto;
- b) del legittimo amministratore per i minorenni e gli incapaci;
- c) del marito per la moglie, purchè non legalmente separato da essa;
- d) dal Procuratore generale.

ART. 11

Ogni Consortista ha diritto in relazione al quantitativo di acqua di cui è utente al seguente numero di voti:

- a) da ore 0.30 di acqua settimanale di cinque once (cinque once uguali a moduli 1.20) a meno di ore 1.30 = 1 voto;
- b) da ore 1.30 a meno di ore 3 = 2 voti;
- c) da ore 3.00 a meno di ore 4.30 = 3 voti;
- d) da ore 4.30 a meno di ore 9.00 = 4 voti;
- e) da ore 9.00 a meno di ore 18.00 = 6 voti;
- f) da ore 18.00 a meno di ore 30.00 = 8 voti;
- g) da ore 30.00 ad oltre = 12 voti.

Gli utenti di quantitativi di acqua inferiore a $\frac{1}{2}$ ora di cinque once possono riunirsi fino a raggiungere detto quantitativo e farsi rappresentare da uno di essi.

ART. 12

Entro il mese di marzo di ogni anno ed in ogni caso due mesi prima della convoca ordinaria dell'Assemblea Generale srà riveduta dal Consiglio d'Amministrazione la lista degli elettori consorziati col numero dei voti assegnati a cadun elettore. Tale lista sarà pubblicata all'albo dei Comuni compresi nel Consorzio entro il 15 del mese successivo e sugli eventuali reclami da presentarsi prima della fine del mese delibererà l'Assemblea dei Delegati nella sua prima adunanza successiva.

ART. 13

L'Assemblea Generale dei Consortisti si riunisce per qualsivoglia motivo in Chivasso ogni qualvolta il Consiglio d'Amministrazione o l'Assemblea dei Delegati a maggioranza assoluta di voti lo ritengano opportuno ne facciano richiesta scritta tanti consorziati che riuniti rappresentino almeno un terzo dell'interesse sociale. Le convocazioni saranno fatte con avviso pubblico affisso almeno dieci giorni prima in tutti i Comuni compresi nel comprensorio consorziale. L'avviso dovrà indicare il luogo, l'ora, il giorno dell'adunanza e gli oggetti da trattare. Eccezionalmente ed in caso di urgenza e gli oggetti da trattare. Eccezionalmente ed in caso di urgenza da

riconoscersi da due terzi dei presenti l'Assemblea Generale potrà deliberare anche su oggetti non all'ordine del giorno. La seduta sarà valida in prima convocazione quando ne siano presenti tanti consorziati che rappresentino metà dell'interesse sociale: trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso l'Assemblea potrà essere riunita in seconda convocazione purchè ne sia fatta esplicita menzione nell'avviso di convoca e la seduta sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti e qualunque sia l'interesse sociale rappresentato, salvo si tratti di modifiche allo statuto sociale e di scioglimento del Consorzio nel quale caso è necessario siano presenti tanti consortisti che rappresentino almeno due terzi dell'interesse sociale.

L'Assemblea Generale dei Consortisti inoltre convocata per sezioni come all'articolo seguente nomina i membri dell'Assemblea dei Delegati.

Le deliberazioni sono sempre prese a maggioranza di voti.

ART. 14

Agli effetti elettorali e di amministrazione interna il Consorzio è ordinato nelle seguenti sezioni o distretti agrari:

- A) Distretto di Chivasso – comprende gli utenti dei bocchetti che ne irrigano il territorio, eccettuato quello “Valtesa”;
- B) Distretto di Castelrosso – comprende gli utenti della bocca Valtesa;
- C) Distretto di Casabianca-Busignetto con sede in Casabianca – comprende gli utenti dei bocchetti omonimi;
- D) Distretto di Torrazza Piemonte – comprende gli utenti del bocchetto omonimo;
- E) Distretto di Borgoregio – comprende gli utenti del bocchetto omonimo;
- F) Distretto di Rondissone - comprende gli utenti dei bocchetti omonimi.

Ogni distretto Agrario eleggerà un delegato scelto fra i consortisti ogni 50 litri o frazione non inferiore a litri 25 al mc. Di acqua sottoscritta nella sezione. Ai bisogni locali di ogni distretto provvede un'Amministrazione cui fanno parte i Delegati Distrettuali.

ART. 15

Nelle elezioni Distrettuali dei Delegati, il Presidente del Consorzio o suoi rappresentanti assistiti da due scrutatori e da un segretario nominati dai consortisti, all'apertura dei seggi funzionano da presidenti dei seggi stessi.

Aperta la seduta, il Presidente dispone perché sul tavolo venga disposta un'urna di vetro; dopo ciò il segretario procede all'appello indicando il numero dei voti spettanti al chiamato. Il consortista risponde all'appello e consegna al Presidente tante schede manoscritte o stampate quanti sono i voti cui ha diritto.

Il Presidente depone la scheda nell'urna. Terminato l'appello sono ammessi a votare i Consortisti sopraggiunti. Trascorsa un'ora dal compiuto appello se non si trovano nella sala consortisti che non abbiano votato, nel qual caso dovranno votare immediatamente, il Presidente dichiara chiusa la votazione. Terminata la votazione il Presidente coadiuvato da due scrutatori procede alle operazioni di scrutinio annotando su apposito verbale i voti riportati da ciascun candidato; delibera coll'assistenza degli scrutatori circa le schede nulle e contestate e procede alla

proclamazione degli eletti. Contro le deliberazioni del seggio ciascun elettore può ricorrere entro cinque giorni successivi, all'Assemblea dei Delegati la quale deciderà inappellabilmente nella prima seduta successiva alla votazione. A parità di voti verrà eletto il Consortista che avrà una maggiore interessenza, a parità di interessenza quello di maggiore età.

Tale criterio vale in ogni altro caso.

CAPITOLO IV **Assemblea dei Delegati**

ART. 16

Non possono essere eletti Delegati:

- 1) Gli impiegati preposti per legge alla sorveglianza del Consorzio;
- 2) Coloro che avendo maneggiato danaro consorziale non ne abbiano ancora reso i conti;
- 3) Gli impiegati, salariati del Consorzio, e gli appaltatori in corso di lavori, opere e forniture consorziali;
- 4) Coloro ai quali è tolta l'amministrazione dei loro beni;
- 5) Coloro che sono in arretrato di sei mesi coi pagamenti al Consorzio o che siano trasgressori alle discipline consorziali per oltre due anni dopo la contravvenzione;
- 6) Coloro che hanno liti pendenti col Consorzio;
- 7) Coloro che sono decaduti a sensi del successivo art. 20;
- 8) Non possono essere contemporaneamente delegati gli ascendenti ed i discendenti, il suocero ed il genero e più persone che figurano nei Catasti in comunione indivisa.

Verificandosi una delle sopraesposte condizioni di ineleggibilità per un Delegato in carica questi sarà considerato decaduto.

ART. 17

Le cariche di Consigliere, di Revisore, di Arbitro sono fra loro incompatibili.

ART. 18

I delegati durano in carica cinque anni e si rinnovano per un quinto ogni anno; sono sempre rieleggibili salvo le eccezioni di cui al precedente art. 16. Dopo la prima elezione la scadenza della carica nei primi cinque anni è determinata dalla sorte in seguito all'anzianità di carica.

ART. 19

Fanno parte dell'Assemblea dei Delegati quali membri nati i Podestà dei Comuni inclusi nel comprensorio irriguo i quali possono farsi rappresentare alle sedute; i membri nati nell'esercizio delle loro funzioni non assumono alcuna responsabilità di carattere economico.

ART. 20

Il Delegato che senza giustificato motivo non interviene a tre consecutive sedute dell'Assemblea dei Delegati, incorre nella decadenza del mandato, la quale sarà pronunciata dall'Assemblea stessa nell'adunanza successiva e non potrà essere rieletto nella prossima elezione.

ART. 21

In caso di riconosciuta nullità di nomina di un Delegato o che questi desse le dimissioni o venisse a mancare, entro due mesi dalla avvenuta mancanza il Distretto interessato a cura del Presidente del Consorzio verrà convocato per la surroga. Il Delegato eletto in più Distretti deve far conoscere al Consiglio d'Amministrazione la sua opzione nei cinque giorni successivi alla nomina pena la decadenza.

ART. 22

La convocazione dell'Assemblea dei Delegati deve essere fatta con lettera raccomandata a tutti i delegati cinque giorni prima, indicando io giorno, l'ora e il luogo della convocazione e gli oggetti da trattarsi. In caso di urgenza le sedute potranno essere indette mediante avviso telegrafico senza l'osservanza dell'anzidetto termine di cinque giorni. Essa si riunirà ogni volta che la Presidenza o il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, oppure ne sia presentata domanda da almeno un terzo dei componenti l'Assemblea stessa.

ART. 23

L'Assemblea dei Delegati nomina nel suo seno fra i membri elettivi il Presidente ed il Vice Presidente del Consorzio che rimangono in carica cinque anni purchè conservino la qualità di Delegati e sono sempre rieleggibili.

ART. 24

L'Assemblea dei Delegati è presieduta dal Presidente o dal Vice Presidente o in assenza di entrambi dal Delegato più anziano di carica. Funge da Segretario il Segretario del Consorzio. L'Assemblea dei delegati delibera sempre a maggioranza di voti. Le sedute saranno valide in prima convocazione qualora sia presente la metà più uno dei Delegati in carica ed in seconda convocazione che si terrà almeno trascorsa un'ora da quella fissata nell'avviso di prima convocazione quando siano presenti non meno di un terzo dei Delegati in carica. In caso di parità di voti dovrà ripetersi la votazione ed in questo caso il Presidente avrà diritto a due voti. Quando si tratta di persone le votazioni devono farsi a scrutinio segreto. Negli altri casi si fanno per alzata di mano, salvo richiesta contraria di almeno cinque presenti.

In caso di surroga di Delegati scaduti anzi tempo i nuovi eletti rimarranno in carica solo quanto avrebbero durato i loro predecessori.

ART. 25

Spetta all'Assemblea dei Delegati:

a) deliberare sul consuntivo dell'annata precedente;

- b)** deliberare il preventivo dell'annata in corso;
- c)** approvare i progetti tecnici ed economici per la esecuzione delle opere per un importo superiore alle L. 20.000;
- d)** deliberare sui contratti sulle convenzioni che impegnino il Consorzio oltre i cinque anni o per una somma eccedente le L. 20.000;
- e)** deliberare sulle mozioni che venissero presentate dal Consiglio di Amministrazione, dai Consorziati rappresentanti almeno un decimo dell'interesse sociale;
- f)** nominare il Consiglio d' Amministrazione;
- g)** nominare il Collegio degli Arbitri;
- h)** nominare il Collegio dei Revisori dei Conti;
- i)** ratificare le delibere di urgenza prese dal Consiglio di Amministrazione;
- l)** delibeare i regolamenti per l'esecuzione dello Statuto ed il funzionamento interno del Consorzio;
- m)** deliberare le modifiche al perimetro sociale.

CAPITOLO V **Consiglio di Amministrazione**

ART. 26

Il Consiglio d'Amministrazione è composto dal Presidente e dal Vice Presidente del Consiglio, e di cinque Consiglieri scelti fra i Delegati ed è presieduto dal Presidente.

ART. 27

La durata in carica dei Consiglieri, le modalità della loro nomina e delle loro sedute, nonché i motivi di decadenza sono gli stessi di quelli vigenti per i Delegati.

ART. 28

Spetta al Consiglio d'Amministrazione:

- a)** dare esecuzione ai progetti delle opere approvate dall'Assemblea dei Delegati;
- b)** approvare i progetti tecnici ed economici di importo inferiore alle lire 20.000, i contratti che vincolano il Consorzio non oltre cinque anni e per somme non eccedenti lire 20.000;
- c)** invigilare alla regolare conservazione e manutenzione di tutte le opere e manufatti consorziali;
- d)** far eseguire tutti quei lavori e riparazioni in via di urgenza che si rendessero assolutamente indispensabili salvo di riferire all'Assemblea dei Delegati nella sua prima adunanza;
- e)** promuovere e sostenere in giudizio ogni azione;
- f)** redigere il consuntivo e preparare il bilancio;
- g)** compilare i ruoli delle esazioni secondo i bilanci approvati;

- h)** provvedere alla Convocazione dell'Assemblea generale dei Consortisti e dei Delegati sia per le adunanze ordinarie che per quelle straordinarie predisponendo tutti gli elementi necessari per la trattazione degli affari;
- i)** provvedere alla nomina, al licenziamento, allo stipendio, al trattamento del Segretario del Consorzio e dell'altro personale occorrente, fissandone le attribuzioni stipulando convenzioni anche per periodi superiori a cinque anni;
- l)** provvedere al servizio di esazioni e cassa;
- m)** disporre storni di fondi da un capitolo all'altro del bilancio;
- n)** designare i Delegati che escono di carica per sorte o anzianità;
- o)** fare in genere tutto ciò che riguarda la gestione amministrativa economica e disciplinare degli affari ed oggetti tutti del Consorzio in conformità delle leggi vigenti del presente Statuto e delle deliberazioni dell'Assemblea Generale dei Consortisti e dell'Assemblea dei Delegati, col mandato in genere di promuovere e di attuare quanto può essere di vantaggio e di benessere per il Consorzio.

ART. 29

Il Consiglio d'Amministrazione in caso di urgenza prende sotto la sua responsabilità le deliberazioni di competenza dell'assemblea dei Delegati, quando l'urgenza sia tale da non consentire la convocazione e sia dovuta a causa nuova o posteriore all'ultima adunanza dell'Assemblea.

Tali deliberazioni devono essere ratificate dall'assemblea dei Delegati nella sua prima successiva adunanza.

CAPITOLO VI

Presidenza

ART. 30

Il Presidente ed in sua vece il Vice Presidente è il rappresentante legale del Consorzio e lo rappresenta in giudizio ed in tutti i rapporti colle Autorità Governative e Comunali con i singoli Consortisti e con i terzi, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti per qualsiasi grado di giudizio.

ART. 31

Spetta al Presidente:

- a) convocare e presiedere l'Assemblea Generale dei Consortisti, l'Assemblea dei Delegati ed il Consiglio d'Amministrazione;
- b) eseguire e far eseguire le deliberazioni degli organi del Consorzio;
- c) sorvegliare il buon andamento degli Uffici Consorziali con facoltà di infliggere al personale la censura scritta e la sospensione dallo stipendio fino ad un mese, con riserva per le mancanze più gravi di riferirne al Consiglio per gli ulteriori provvedimenti;
- d) reprimere gli abusi, disporre per l'esazione delle multe fissate dal Consiglio;

- e) sorvegliare la perfetta tenuta del Catasto consorziale che deve sempre essere aggiornato, facendo d'Ufficio ed a spese degli interessati quei trapassi che non fossero stati notificati dai consortisti;
- f) disporre i pagamenti e le esazioni speciali mediante ordinativi firmati da lui e dal segretario;
- g) decidere e disporre in via di urgenza su qualunque cosa salvo riferirne al Consiglio nella prossima seduta per la ratifica.

CAPITOLO VII **Collegio degli Arbitri**

ART. 32

Il Collegio degli Arbitri è l'organo giudiziario del Consorzio col potere di decidere di tutte le questioni di diritto privato che per affari dipendenti dall'esercizio dell'impresa sociale e per l'esecuzione dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni degli Organi del Consorzio possano sorgere per qualsiasi motivo e causa fra Consortisti ed il Consorzio, tra Consortisti e Consortisti, tra Consorzio Consortisti ed il personale.

ART. 33

Il Collegio degli Arbitri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Delegati scelti anche tra persone estranee al Consorzio.

I membri del Collegio degli Arbitri durano in carica tre anni e possono essere rieletti.

ART. 34

I membri del Collegio degli Arbitri nominano fra loro il Presidente. Da Cancelliere funge il Segretario del Consorzio. Il membro più anziano di carica supplisce il Presidente in sua assenza. Tra i membri aventi uguale anzianità di carica è preferito quello più anziano di età.

ART. 35

Il Collegio degli Arbitri si riunisce sempre in via straordinaria e nella sede del Consorzio in seguito a convocazione del proprio Presidente, quando vi sia richiesta da parte di qualche interessato che ne invochi il giudizio.

ART. 36

Gli Arbitri giudicano quali amichevoli compositori sempre col numero di tre membri e mediante votazione a maggioranza senza formalità di procedura ed inappellabilmente.

ART. 37

Il Collegio degli Arbitri può chiedere assistenza e pareri da consulenti legali e tecnici, anche estranei al Consorzio e le relative spese saranno caricate nella sentenza arbitrale a chi risulterà soccombente.

ART. 38

Il Collegio degli Arbitri dovrà tentare la conciliazione delle parti.

ART. 39

Qualora la pratica ne dimostri il bisogno il Collegio degli Arbitri preparerà uno schema che sarà presentato all'Assemblea dei Delegati.

CAPITOLO VIII **Revisori dei Conti**

ART. 40

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto di cinque membri di cui tre effettivi e due supplenti. Essi sono eletti dall'Assemblea dei Delegati nel suo seno, durano in carica un anno e possono essere rieletti.

ART. 41

Al Collegio dei Revisori dei Conti spetta:

- 1) L'esame dei libri di contabilità dell'azienda sociale.
- 2) Il riscontro di cassa da praticarsi ogni semestre.
- 3) L'esame del bilancio consuntivo ed allegati giustificativi redigendo opportuna relazione all'Assemblea dei Delegati. I conti saranno presentati al Collegio dei Revisori dal Consiglio di Amministrazione almeno quindici giorni prima della seduta di suo esame.

CAPITOLO IX **Disposizioni generali e disciplinari**

ART. 42

Valgono per gli Arbitri gli stessi casi di ineleggibilità di cui all'art. 16.

ART. 43

Tutte le cariche sono gratuite, verranno solo rimborsate le spese di trasferta.

ART. 44

I processi verbali delle sedute degli organi del Consorzio, come pure le relazioni dei Revisori dei Conti, sono redatti dal Segretario in appositi registri vidimati a sensi di legge. I verbali di nomina dei Delegati vengono riportati nel registro per copia conforme. I verbali appena approvati vengono firmati dal Presidente e dal Segretario. Qualunque dei Consortisti desideri copia dei verbali può ottenerli mediante rimborso delle spese vive ed il pagamento di un diritto fisso. Le copie e gli estratti di atti consorziali dichiarati conformi dal Segretario e visti dal Presidente, fanno fede come gli originali di fronte a chiunque e per tutti gli effetti di legge.

ART. 45

I contributi consorziali costituiscono un onere reale gravante sui fondi consorziali e sono riscossi con le stesse modalità e privilegi in vigore per la riscossione delle imposte dirette. Colle stesse modalità e privilegi si provvede alla riscossione delle tasse e delle volture occorrenti alla regolare tenuta del catasto consorziale tanto se richieste direttamente dagli interessati quanto se eseguite d'ufficio. Le somme versate alla cassa del Consorzio eccedenti il fabbisogno ordinario dovranno essere dal Consiglio di Amministrazione depositate a frutto od impiegate in titoli di Stato o garantite dallo Stato.

ART. 46

Ciascun socio è responsabile di ogni fatto che turbi o pregiudichi il buon ordine del Consorzio anche se fatto dei suoi fittabili agenti o comunque dipendenti.

ART. 47

Senza pregiudizio dell'azione giudiziaria per il risarcimento dei danni è passibile della penalità da lire 50 a lire 500 a giudizio del Consiglio di Amministrazione, il Consortista che:

- 1) Non eseguisca le disposizioni del Consorzio per la sistemazione ed adattamento dei terreni irrigui.
- 2) Apporti arbitraria variazione alle disposizioni del Consorzio relative alla condotta e distribuzione dell'acqua.
- 3) Alteri in qualche modo gli edifici, manufatti e cavi del Consorzio.
- 4) Derivi abusivamente acqua, provochi disperdimenti e variazioni.
- 5) Risulti infedele nella denuncia della superficie e descrizione dei propri beni.
- 6) Violi in qualunque modo le disposizioni del Consorzio.

Contro le decisioni dell'Amministrazione è ammesso ricorso entro quindici giorni al Collegio degli Arbitri.

ART. 48

E' di regola generale:

- 1) Le multe non possono essere mitigate sotto il minimo.
- 2) I trasgressori recidivi saranno puniti con doppia multa anche oltre il limite massimo fissato dall'art. precedente.
- 3) Le multe per contravvenzioni diverse si sommano insieme.
- 4) Il contravventore ha sempre l'obbligo di rimettere le cose nello stato primitivo o di rifondere la spesa se il ripristino fu fatto dal Consorzio.
- 5) Ogni azione od omissione fatta al presente statuto è considerata contravvenzione.

ART. 49

Le contravvenzioni si riterranno provate su deposizione di una guardia giurata consorziale o su concorde deposizione di due testimoni.

ART. 50

Partecipata una denuncia il Presidente deve invitare il denunciato a scolarsi. Se questi non adduce giustificazioni sufficienti oppure non si presenta ne riferirà al Consiglio di Amministrazione per l'applicazione della multa. La multa verrà esatta colle stesse norme dei contributi consorziali.

ART. 51

Le disposizioni del presente statuto si intendono completate da quelle contenute nei Regi Decreti e regolamenti vigenti, che trattano di consorzi di irrigazione.

ART. 52

Il presente Statuto andrà in vigore dopo che sarà pervenuta alla Presidenza del Consorzio la comunicazione della sua approvazione da parte del Ministero competente.

All'Amministrazione del Consorzio è data facoltà di apportare al presente Statuto tutte quelle modifiche ed aggiunte che verranno disposte dall'Onorevole Ministero competente.

INDICE

Sede - Scopo – Perimetro – Utenti – (Art. 1-7).....	
Organi del Consorzio – (Art. 8).....	
Assemblea Generale – (Art. 9-15).....	
Assemblea dei Delegati – (Art. 16-25).....	
Consiglio di Amministrazione – (Art. 26-29).....	
Presidenza – (Art. 30-31).....	
Collegio dei Arbitri – (Art. 32-39).....	
Revisori dei Conti – (Art.40-41).....	
Disposizioni generali e disciplinari.....	

CONSORZIO IRRIGUO DI CHIVASSO

S T A T U T O
